

Circolare n°534/C/2022: Festività cadenti nel mese di Dicembre 2022.

1 Dicembre 2022

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare, qui di seguito, la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di dicembre 2022 a favore dei dipendenti delle imprese del settore.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le giornate dell'8 dicembre (**Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria**) del 25 dicembre (**S. Natale**) e del 26 dicembre (**S. Stefano**) sono considerate festività.

Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nonché nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90.

Al suddetto quadro normativo legislativo deve aggiungersi la normativa contrattuale del nostro settore.

Pertanto, deve essere osservato il seguente trattamento economico:

FESTIVITA' GODUTE (non lavorate)

- **OPERAI (ex art. 17 CCNL edile):** per le tre festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
- **IMPIEGATI e QUADRI (ex art. 61 CCNL edile):** per le festività dell'8 dicembre (Immacolata) e del 26 dicembre (S. Stefano) nulla compete cadendo queste nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile. Per il 25 dicembre (Natale), invece, compete 1/25 della retribuzione mensile cadendo di domenica.

FESTIVITA' NON GODUTE (lavorate)

Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. Sul punto v. Art. 19 CCNL per gli operai e Art. 54 del CCNL per gli impiegati ed i quadri.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane, se si tratta di festività religiose.

Il caso delle festività coincidenti con il sabato e la domenica (come il 25 dicembre 2022) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell'azienda che ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione l'attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l'intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato e la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Allegati

[Circolare_n°534_C_2022](#)

[Apri](#)